

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

In data 8 agosto 2022 presso la sede datoriale sono presenti:


- **la società pubblica Ge.S.I. S.r.l.** società controllata da Aler BS-CR-MN, corrente in Brescia, in via Creta 56/C (partita iva: 03546990171), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Pietro Bondoni, qui di seguito per brevità anche solo GESI e/o Parte Datoriale;
- **la FILCAMS CGIL BRESCIA**, corrente in Brescia, via Folonari n. 20 (codice fiscale: 98081900171) nelle persone degli RSA Aziendali, signori Carlo Baliotto e Bruno Oliverio, qui assistiti dai signori Giuseppe Leone e Gaetano Ercolano qui di seguito per brevità anche Organizzazione Sindacale e/o la Parte Sindacale;

premesse che:

a) la Società, con l'esclusiva finalità di garantire la sicurezza degli impianti e dei lavoratori, di tutelare i beni aziendali in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati, nonché di prevenire, impedire o comunque ostacolare reati o altri comportamenti illeciti nell'ambito delle proprie strutture di pertinenza, e comunque con l'esclusione di qualsivoglia finalità di contratto – diretto e/o indiretto – dell'attività lavorativa, ha manifestato la necessità di mantenere in funzione l'impianto di videosorveglianza all'interno della propria sede legale in via Creta n. 57/59 a Brescia (BS), che si compone di n. 10 telecamere collocate verso le aree di accesso e di passaggio della sede di aziendale (escluse le postazioni di lavoro), secondo la disposizione rilevabile dalla planimetria allegata che indica il cono di ripresa sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza

b) in ottemperanza a quanto indicato al punto b) che precede, la Parte Datoriale dichiara espressamente che il trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza avverrà nel pieno e integrale rispetto dei seguenti principi:

- i. la raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- ii. i lavoratori -ed i cittadini in genere- che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- iii. nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato a un periodo di 48 ore-successivo alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- iv. viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche; le immagini non saranno diffuse all'esterno.



**Tutto ciò premesso, nel rispetto dell'art. 4 L. 300/70,
si conviene quanto segue:**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) il sistema di videosorveglianza indicato in premessa verrà gestito ed impiegato dalla Società unicamente al fine di garantire la sicurezza della sede legale di Brescia, di tutelare il patrimonio aziendale e di prevenire, impedire o comunque ostacolare reati o altri illeciti nell'ambito delle strutture aziendali;
- 3) nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone. In conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza, il sistema raccoglierà i dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità convenute nel presente accordo;
- 4) il posizionamento delle telecamere viene effettuato in modo tale che il personale solo incidentalmente possa venire preso nell'angolo di visuale, pertanto a carattere meramente accidentale e occasionale;
- 5) nell'attività di sorveglianza, fermo restando quanto previsto al punto b) delle premesse, è esclusa qualsivoglia finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa da parte della Società, dunque di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. E' pertanto fatto espresso divieto di utilizzo del suddetto impianto ai fini disciplinari per verificare la diligenza dei lavoratori o per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari da parte della Società.
- 6) viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi);
- 7) le immagini e le registrazioni sono accessibili unicamente dalla postazione internet del dipendente individuato dalla Società quale Responsabile del sistema di videosorveglianza ed è protetto da password di accesso in uso esclusivo unicamente al medesimo dipendente così individuato e non potranno essere consegnati in alcun modo o per alcuna ragione a terzi. In relazione a quanto successivamente indicato al punto 8), è fatto obbligo di tenuta da parte del **Responsabile del sistema di videosorveglianza** di uno specifico registro recante tutti gli accessi su base trimestrale. Accessi che potranno avvenire esclusivamente nei termini e alle condizioni previste al successivo punto 8), in relazione alle finalità di cui alla lettera a) delle premesse. La redazione del registro avverrà scaricando i dati relativi agli accessi trimestrali direttamente dal software di gestione del sistema. Fermo restando la predisposizione del registro, le parti convengono che, su specifica richiesta della RSA, il



Responsabile del sistema di videosorveglianza sarà tenuto entro e non oltre 24 ore a fornire copia del report con gli accessi relativi all'arco temporale indicato nella richiesta;

- 8) in caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, il **Responsabile del sistema di videosorveglianza** potrà scaricare le registrazioni necessarie e consegnarle alle Autorità competenti. In caso di atti criminosi che impongano l'intervento immediato degli organi di polizia, il **Responsabile del sistema di videosorveglianza** potrà consentire la visione immediata delle immagini registrate. Fermo restando quanto previsto al punto 5), al di fuori delle predette ipotesi, ovverosia in presenza di altri eventi che possano determinare la necessità di visionare le immagini registrate, perché comunque riconducibili alle finalità di cui alla lettera a) delle premesse, la visione potrà avvenire esclusivamente in contraddittorio con le RSA o altra persona da quest'ultima delegata, avendo cura di informare successivamente i lavoratori.
- 9) il **Responsabile del sistema di videosorveglianza** sarà tenuto, a ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le Autorità competenti o si visionano in presenza delle RSA come sopra concordato, a redigere apposita relazione di servizio da cui risulti: a) il nome del tecnico che ha operato e del responsabile del sistema; b) le operazioni effettuate con l'indicazione della data e dell'ora;
- 10) la Società dichiara che il **Responsabile del sistema di videosorveglianza** è il dipendente Umberto Laurente; ogni eventuale futura sostituzione sarà preventivamente comunicata dalla Società alla parte sindacale, anche in funzione dell'eventuale aggiornamento dei codici di accesso al sistema;
- 11) ogni eventuale futura modifica al presente accordo o alla disposizione delle telecamere dovrà essere concordata con ulteriore atto scritto;
- 12) le parti firmatarie il presente verbale dichiarano che tutti i punti sopra definiti sono parte inscindibile tra loro e che il presente accordo sostituisce in tutte le sue parti eventuali accordi preesistenti.

* * * * *

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviando integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

GeSI Servizi S.r.l.

Filcams Cgil Brescia

